

IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. DEI COMMERCianti
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna):
Commerciale L. 1 il mm. - Finanziaria - Necrologie - Concorsi - Aste
- Comunicati - Sentenze, ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm.
*Volgerst a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 12 - 13

UDINE, 4 OTTOBRE 1943

Sped. in abb. postale II. gruppo

La distribuzione delle calzature tipo invernali

Chiarimenti e disposizioni

La Gazzetta Ufficiale pubblica il Decreto Ministeriale 3 settembre 1943 che detta nuove norme per la disciplina della distribuzione delle calzature tipo invernali.

Il Decreto stabilisce fra l'altro che è sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6 del Decreto 24 marzo 1943 sulla disciplina della distribuzione delle calzature tipo civili. A decorrere da oggi, le ditte produttrici e grossiste di calzature potranno riprendere la fornitura diretta ai dettaglianti delle diverse provincie delle calzature tipo invernali da uomo, da donna e da ragazzi delle misure superiori al n. 28, previo ritiro dai commercianti acquirenti degli appositi buoni di prelevamento.

E' fatto obbligo ai calzaturifici di tenere mensilmente vincolato a disposizione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, un quantitativo di calzature tipo invernali corrispondenti al 20% della produzione mensile dei diversi tipi di calzature invernali (da uomo, da donna, da ragazzi e da bambini). Le calzature rientranti nella detta quota del 20% non potranno essere comunque vendute o consegnate se non in base alle disposizioni che saranno mensilmente impartite.

A decorrere dal 1 ottobre 1943 le ditte esercenti negozi di vendita al pubblico di calzature, dovranno vendere le calzature tipo invernali da uomo, delle misure superiori al n. 38 già in loro possesso e denunciate, nonché quelle acquistate immesse nei negozi successivamente e denunciate, soltanto a determinate categorie di consumatori dietro ritiro di appositi buoni di acquisto. Pertanto, a partire dal 1 ottobre 1943, per l'acquisto delle calzature tipo invernali da uomo non è più valida la carta individuale di abbigliamento: i dettaglianti al minuto della vendita di tali calzature dovranno ritirare dai consumatori, anziché i punti della carta di abbigliamento, i suddetti buoni di acquisto.

Per la vendita invece delle calzature tipo invernali da donna, da ragazzi e da bambini, nonché di tutte le calzature tipo estivo, i dettaglianti dovranno continuare ad attenersi alle norme in vigore, ritirando dalle carte di abbigliamento dei consumatori il prescritto punteggio. La distribuzione delle calzature tipo invernali da uomo, già disponibili o che si renderanno disponibili presso i negozi di vendita delle diverse provincie, sarà effettuata soltanto a determinate categorie di lavoratori attraverso appositi buoni di acquisto che i Consigli provinciali dell'economia rilasceranno, tramite le organizzazioni sindacali di categoria, secondo le disposizioni che saranno impartite dal Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro.

L'Unione commercianti comunica che il locale Consiglio Provinc. dell'Economia, in base ad istruzioni pervenute dal Ministero, ha disposto che le

calzature tipo invernale da uomo già disponibili o che si renderanno disponibili, dovranno essere distribuite alle varie categorie dei lavoratori secondo le seguenti norme:

1. - Il Consiglio, in accordo con le organizzazioni Sindacali, rilascerà a ciascun lavoratore un buono d'acquisto, che avrà la validità per il mese di emissione.

2. - I lavoratori potranno ritirare le calzature presso qualsiasi dettagliante nell'ambito

levamento di calzature tipo estivo ovvero di calzature tipo invernali da donna da ragazzi o da bambini.

4. - Nella prima attuazione delle presenti disposizioni e fino al 31 ottobre 1943 i dettaglianti potranno ottenere dai Consigli Provinciali dell'Economia i buoni di prelevamento «valevoli per il prelevamento di calzature tipo invernali da uomo», versando ai Consigli stessi il punteggio di cui attualmente sono in possesso; in

tazione del buono e senza richiedere il punteggio.

6. - Alla fine di ciascun mese, a cominciare da quello di ottobre p. v., ciascuna ditta dovrà compilare un rendiconto stilato nel seguente modo:

Esistenza al 30-9-1943 _____
Pervenute durante il mese di ottobre _____
Totale carico _____
Vendute in base a buoni di acquisto del Consiglio, come da elenco allegato _____
(indicare il n. del buon nominativo dell'acquirente e N. paio) _____
Rimanenza al 31-10-1943 N. _____

7. - Detto rendiconto dovrà essere trasmesso al Consiglio entro il giorno 3 di ogni mese.

Contro le ditte inadempienti alle disposizioni di cui sopra sarà proceduto a termini di legge, e sarà altresì proceduto alla esclusione da ogni rifornimento.

Lo sblocco delle calzature con suola di cuoio

Da parte degli organi competenti è stato disposto lo sblocco delle calzature con suola di cuoio o di prezzo superiore alle lire 160, per essere messe a disposizione della «Provvida», per la successiva distribuzione al personale dipendente dalla amministrazione ferroviaria, da quella postelegrafonica e da altre amministrazioni statali. La «Provvida», in collaborazione con il Consorzio Italiano Manifattori, provvederà alla raccolta delle calzature esistenti presso le ditte produttrici e commerciali, le quali hanno l'obbligo di consegnare le calzature in proprio possesso alla «Provvida», attenendosi alle modalità che saranno loro comunicate dalla «Provvida» stessa. Al pagamento delle calzature stesse provvederà l'Ufficio Centrale di Roma della «Provvida», mentre alla distribuzione a pagamento di dette calzature provvederà a fare stampigliare, nell'interno delle calzature raccolte, a carattere indelebile il prezzo di vendita al consumatore.

Riparazione calzature militari

La Segreteria Prov. dell'Artigianato invita tutti gli artigiani calzai che non hanno ancora ritirato le calzature militari fuori uso da riparare, di voler provvedere al più presto possibile e comunque non più tardi del 10 ottobre corr. Avverte altresì che per aderire al desiderio espresso dagli interessati, data la disponibilità di materiale fuori uso di terza categoria, ha disposto che l'assegnazione di detto materiale sia aumentata da kg. 1 a kg. 1 e mezzo per ogni paio di calzature di I e II categoria da riparare.

Inoltre, agli artigiani più diligenti e cioè quelli che per primi provvederanno al ritiro delle calzature stesse, verrà disposta in loro favore un'assegnazione extra di gambali, proporzionatamente al quantitativo di calzature da riparare.

La carta del vestiario

Inconvenienti e conseguenze della proroga al 30 giugno 1944

La notizia che la scadenza della Carta individuale del vestiario è stata prorogata al 30 giugno 1944 è stata accolta con giustificata apprensione dal grosso pubblico dei consumatori, il quale, dopo lo sblocco dei prodotti tipo tessili e dell'abbigliamento, vincolati da oltre due mesi presso i magazzini dei fabbricanti e dei grossisti, confidava di poter provvedere alle necessità del proprio guardaroba per la stagione invernale.

Giova ricordare che il periodo di validità della Carta del vestiario, emessa il primo novembre 1941, era stato già prorogato da un anno a quattordici mesi, con scadenza cioè al 31 dicembre anziché al 31 ottobre dell'anno corrente. La nuova proroga annunciata porta dunque a ben 20 mesi il periodo di validità dei 174 tagliandi della tessera, ossia 120 contrassegnati da numeri arabi, 30 da numeri romani e 24 da lettere dell'alfabeto (126 per i bambini fino ai 14 anni, ossia 72 contrassegnati da numeri arabi, 30 da numeri romani e 24 da lettere dell'alfabeto).

Dei tagliandi iniziali quanti ne sono rimasti al 31 agosto? E' noto che la validità della tessera era stata suddivisa in tre periodi: dal 1. novembre 1942 al 21 marzo 1943 i tagliandi dall'I al 40 e dal I al X; dal 1. aprile al 31 agosto 1943 i tagliandi dal 41 all'80 e dall'XI al XX; dal 1. settembre al 31 dicembre i tagliandi rimanenti. Anche i tagliandi contrassegnati da lettere dell'alfabeto — valevoli per l'acquisto dei filati cucirini, da rammen- do e da imbastire — dovevano essere utilizzati in tre periodi:

A-B-C dal 1. novembre 1942 al 31 marzo 1943, D-E-F dal 1. aprile al 31 agosto 1943, G-H-I dal 1. settembre al 31 dicembre 1943; per gli altri tagliandi dalla L in poi dovevano essere emanate ulteriori norme, che però non vennero.

Era data facoltà ai consumatori di spendere nel primo periodo un numero di tagliandi superiore a un terzo per l'acquisto di indumenti o di calzature ad elevato punteggio. E così di spendere nel secondo periodo, sempre allo stesso scopo, i tagliandi del terzo. Molti consumatori hanno pertanto già esaurito i tagliandi della tessera o ne avanzano solo alcuni. Comunque, anche coloro che della tessera si sono serviti con moderazione non hanno da scialare: si può con 40 tagliandi contrassegnati da numeri arabi e dieci contrassegnati da numeri romani sopperire alle esigenze personali e familiari fino al 30 giugno dell'anno prossimo? Basta osservare le tabelle del punteggio per constatare tutta la assurdità del fatto.

Il provvedimento, elaborato da quegli stessi uffici che hanno la responsabilità di tante disposizioni che in questo settore, nel passato, si sono rivelate praticamente inattuabili si da essere più volte rivedute o dimenticate, va ripreso in esame, tanto più che esso trova il pubblico assolutamente impreparato. Se il consumatore avesse saputo sin dal principio che la tessera doveva valere 20 mesi anziché 14, si sarebbe regolato in conformità. Applicando la nuova norma si corre il rischio di incoraggiare ed estendere la borsa nera.

La valuta legale in corso

Il valore di un marco corrispondente a 10 lire

I.

La valuta legale dal giorno 25 settembre 1943 è la seguente:

1. - Moneta italiana corrente e precisamente in spezzati di 5, 10, 20 e 50 centesimi nonché le monete da 1 e 2 lire; inoltre i biglietti da 1 e 2 lire e la carta moneta da 5, 10, 50, 100, 500, e 1000 lire.
2. - Biglietti delle Casse di credito germaniche in tagli da 0,50, 1, 2, 5, 20 e 50 marchi.
3. - Le monete germaniche da 1, 5 e 10 pfennig.

II.

Per qualsiasi pagamento e conteggio contabile dal 25 settembre 1943 in poi si deve tener conto del seguente valore:

1. - Lire 1 = marchi 0,10.
2. - Marchi 1 = lire 10.

III.

Ogni azione contraria all'obbligo di accettazione dei mezzi di pagamento di cui all'articolo 1 e al cambio stabilito dall'articolo 2 è vietata e sarà punita secondo la legge di guerra. Chi falsifica le monete ed i biglietti di cui all'articolo 1 o ne mette in circolazione sarà punito secondo le leggi vigenti in Italia.

IV.

Ogni maggiorazione di prezzi per merci e prestazioni di qualsiasi natura applicata ai prezzi legali vigenti al 25 settembre 1943 è assolutamente vietata e sarà punita secondo le leggi di guerra.

Notiziario dell'Unione Commercianti

Norme per la distribuzione dei prodotti tessili

La Gazzetta Ufficiale del 25 agosto u. s. ha pubblicato il seguente decreto ministeriale, che detta norme per il passaggio dei prodotti tipo tessili dalla produzione al commercio:

Art. 1. - Salvo quanto stabilito nei seguenti articoli 2 e 3, è sospesa l'applicazione delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali 12 aprile 1943 e 21 giugno 1943 sulla disciplina della distribuzione dei prodotti tipo tessili.

Art. 2. - Gli uffici nazionali di distribuzione per i settori serico-cotoniero, laniero e maglieria, istituiti dalla Confederazione degli industriali in conformità alle disposizioni dell'art. 2 del decreto ministeriale continueranno a funzionare.

Art. 3. - E' fatto obbligo ai fabbricanti dei prodotti tipo tessili cui appreso specificati di denunciare, entro i primi cinque giorni di ogni mese, ai competenti uffici nazionali di distribuzione i manufatti da essi fabbricati entro il mese precedente e pronti per la vendita.

1° Prodotti della tessitura tipo seta (categoria A); 2° Veluto (categoria B); 3° Prodotti della tessitura tipo laniero (categoria C); 4° Prodotti della tessitura tipo cotoniero (categoria D); 5° Maglierie intime (categoria E); 6° Calze non di seta (categoria F); 7° Tessuti per arredamento (categoria G); 8° Maglieria esterna (categoria I); 9° Tessuti per ombrelli (categoria P); 10° Calze di seta (categoria Q); 11° Tessuti di seta a maglia (categoria R); 12° Tessuti di seta reale e seta fioretto (categoria S); 13° Tessuti per interno per abiti (categoria U); 14° Tessuti per calzature; 15° Tessuti fatti con crine animale o artificiale; 16° Tessuti per busti sanitari rigidi; 17° Tessuti elastici; 18° Filati di aguglieria.

Art. 4. - Gli uffici di distribuzione provvederanno a far accantonare ai fabbricanti, in conformità alle istruzioni che saranno loro impartite al riguardo dal Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, una quota parte delle disponibilità di prodotti tipo tessili mensilmente denunciato, da eventuali straordinarie od urgenti necessità.

Art. 5. - La vendita, la cessione o la consegna, da parte dei fabbricanti dei prodotti tipo tessili di cui al precedente articolo 3, potrà essere liberamente effettuata se l'acquirente sia un grossista compreso nell'elenco che sarà appositamente compilato dalla Federazione nazionale dei commercianti tessili e dell'abbigliamento e che questa comunicherà alla Confederazione degli industriali perché lo porti a conoscenza delle ditte interessate. In ogni altro caso, la vendita cessione o consegna dei prodotti avrà luogo con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul tesseramento.

Art. 6. - I fabbricanti trasmetteranno entro i primi cinque giorni di ogni mese, ai competenti uffici nazionali di distribuzione, l'elenco nominativo dei clienti cui hanno ceduto i loro manufatti nel mese precedente con l'indicazione della qualità e quantità di prodotti a ciascuno di essi ceduto.

Art. 7. - L'osservanza delle disposizioni del presente decreto sarà controllata oltre che dagli organi a ciò preposti anche dalla Confederazione degli industriali.

Art. 8. - Le violazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite con le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1943, n. 245 ed alle quali potrà aggiungersi, su ordine del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, la sospensione dell'assegnazione delle materie prime.

La disciplina delle frutta seche

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato, com'è noto, il decreto ministeriale 4 settembre 1943, che abroga nei riguardi delle noci, dei pinoli e dei pistacchi, a partire dal raccolto dell'anno 1943 il vincolo e l'assoggettamento alla disciplina di ammasso.

Nei riguardi dei restanti prodotti contemplati nel decreto 8 settembre 1942 (mandorle e

nocciole) le attribuzioni conferite col decreto stesso all'Ente economico della orto-frutticoltura sono trasferite, per la parte riguardante le denunce e il reperimento, all'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura, ai dipendenti uffici provinciali e agli uffici comunali per gli accertamenti agricoli e, per quanto riguarda l'esecuzione delle operazioni di ammasso, alla Federazione italiana dei Consorzi agrari e ai Consorzi agrari provinciali.

I produttori di mandorle e nocciole hanno obbligo di presentare denuncia dei quantitativi di merce ottenuti entro 30 giorni dalla raccolta. Per la merce importata gli importatori dovranno presentare immediata denuncia all'ufficio provinciale per gli accertamenti agricoli della provincia nella quale affluisce la merce importata.

SBLOCCO DEI LIQUORI

E' imminente il provvedimento con cui si abroga il decreto ministeriale del febbraio scorso relativo al blocco dei liquori. Il Ministero delle Finanze per quanto riguarda la competenza fiscale, ha rimesso a quello dell'industria commercio e lavoro il suo parere.

Il provvedimento in questione, pur mantenendo inalterato il decreto di divieto di fabbricazione dei liquori oltre i 21 gradi, consente la vendita delle giacenze attraverso i pubblici esercizi, forniti di regolare patentino di Pubblica sicurezza che dovranno somministrare a bicchierini.

Anzitutto, dovranno essere poste in commercio le giacenze in possesso dei pubblici esercizi, dopodiché essi potranno procedere ai prelievi presso i grossisti.

Il Ministero dell'Agricoltura ha precisato che i liquori, a base di vino esistenti sul mercato, devono essere assimilati, agli effetti del prezzo, ai vini liquorosi del gruppo secondo, non qualificati dal Decreto Ministeriale del 25 settembre scorso. Va inoltre aggiunto che restano immutate le disposizioni impartite nell'aprile ultimo scorso, circa il divieto di fabbricazione dei suddetti prodotti.

Alloggi negli alberghi degli ufficiali e militari tedeschi

Gli appartenenti alle Forze Armate Germaniche sono tenuti a presentare agli alberghi in cui vogliono prendere alloggio, un apposito ordine scritto del Comando Germanico. Ufficiali e soldati non muniti di questo ordine non possono per nessun motivo essere accolti negli alberghi.

Importazione merci estere giacenti in dogana

L'Unione Commercianti comunica:

Per opportuna norma delle ditte associate comunichiamo che il Ministero per gli scambi e per le Valute, in considerazione dell'opportunità di evitare nelle attuali contingenze, ogni ulteriore giacenza di mer-

ci estere presso le dogane del Regno, è intervenuto presso il Ministero delle Finanze affinché questo — compatibilmente con le presenti possibilità di comunicazione — autorizzi le dipendenti dogane a consentire l'importazione nel Paese di tutte le merci comunque giacenti allo stato estero presso i porti, dogane, magazzini doganali, ecc., prescindendo dalla presentazione della prescritta licenza di importazione o di altro documento.

Divieto di chiudere gli esercizi di vendita

E' fatto divieto di chiudere gli esercizi di vendita, ove la chiusura non sia imposta da forza maggiore.

La norma ha speciale vigore per i magazzini in grosso ed i negozi a minuto impegnati nella distribuzione dei generi razionati o contingentati.

Si avverte che i trasgressori sono passibili di severe misure, fino alla revoca della licenza per l'esercizio del commercio ed altri più gravi provvedimenti.

Ai commercianti di generi alimentari

I commercianti di generi alimentari del Capoluogo sono invitati a ritirare presso l'Unione Commercianti — via Vittorio Veneto 17 — il listino prezzi massimi in vigore del 1 ottobre.

Macchine da scrivere tipo

A completamento delle disposizioni contenute nella circolare P. 764 del 24 luglio c. a., il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, ha stabilito che il soprapprezzo per tabulatore decimale delle macchine per ufficio può non superare L. 450 per macchina.

Con lo stesso provvedimento è stato chiarito che il soprapprezzo già stabilito di L. 150 per caratteri speciali, richiesti dal cliente, si applica a tutti i tipi di macchina da scrivere, previsti nella circolare P. 764.

Un proclama del Comando tedesco

Il blocco dei prezzi e dei salari

Il Comando Supremo delle Forze Armate germaniche pubblica questo proclama alla popolazione:

Gli ordini delle Forze germaniche per la protezione delle truppe e per il mantenimento dell'ordine dovranno essere assolutamente eseguiti.

Le leggi territoriali e le disposizioni che erano in vigore fino al giorno 8 settembre 1943 rimangono in vigore, a meno che non siano dannose per la sicurezza e i rifornimenti delle truppe germaniche. In special modo rimangono in vigore le disposizioni per il contingentamento.

E' vietato l'aumento dei prezzi e dei pagamenti di qualsiasi genere, nonché dei salari dalla data dell'8 settembre a meno che non sia stato espressamente autorizzato in casi speciali.

Le truppe germaniche hanno l'ordine di rispettare la popolazione, se questa si mantiene pacifica, e di avere riguardo alla sua proprietà. Se le autorità provinciali collaboreranno lealmente, potranno continuare la loro attività.

Ci si augura che la popolazione per buon senso e per comprensione si astenga da ogni azione sconsiderata, da ogni atto di sabotaggio, da ogni resistenza, sia passiva oppure attiva, contro le Forze Armate germaniche. Dispiacerebbe alle truppe germaniche essere costrette a severe contromisure, nel caso che la popolazione dovesse compiere atti ostili e non dovesse attenersi agli ordini emanati.

Ognuno resti al suo posto di lavoro e continui il suo lavoro. Vengono garantite le attuali razioni di viveri, gli attuali mensili e le attuali paghe. E' preso in considerazione un aumento del quantitativo di viveri spettante finora al cittadino.

Chi continua a lavorare, rende un servizio alla sua Patria, al suo popolo e specialmente a se stesso.

La consegna obbligatoria delle vinacce

Anche per vinacce prodotte con uve della vendemmia 1943, il Ministero dell'Agricoltura, con decreto in corso, ha disposto la denuncia della consegna obbligatoria all'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose. Viene data facoltà ai produttori agricoli di trattare per l'utilizzazione aziendale, i quantitativi di vinacce indicate nel predetto decreto. La denuncia dovrà essere presentata ai podestà, entro i 10 giorni dall'operazione di ammassatura.

Con successivo provvedimento sarà stabilito, su proposta concordata tra l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose e il Consorzio nazionale distillatori spiriti di seconda categoria, il prezzo di cessione della vinaccia.

Agli esercenti caffè bar

Gli esercenti caffè bar del Capoluogo sono invitati a ritirare presso l'Unione Commercianti — via Vittorio Veneto 17 — il listino speciale n. 2 dei prezzi massimi delle consumazioni.

DISCIPLINA degli assegni bancari

Il Prefetto della Provincia di Udine, considerate le attuali eccezionali contingenze; ravvisata la necessità di disciplinare l'esodo dei biglietti di banca e di Stato delle Aziende di Credito della Provincia; premesso che le dette aziende possono emettere assegni bancari o circolari del taglio fisso di lire 100 (cento), 500 (cinquecento) e 1000 (mille), all'ordine dei rispettivi direttori, funzionari o cassieri con girata in banca; visti gli art. 19 e 20 del T. U. della legge comunale e provinciale ordina:

1) Gli assegni bancari indicati in premessa debbono essere accettati da chiunque ed a qualunque titolo con effetto liberatorio in sostituzione dei biglietti di banca e pertanto debbono circolare come il contante.

2) Prelevi massimi consentiti per decede dal 21 corrente: a) dai libretti di risparmio e da c. c. lire 1000 (mille) o il 10 per cento del capitale iscritto, massimo lire 10.000; b) da conti di corrispondenti intestati a Ditte industriali e commerciali: il 10 per cento del credito capitale con un massimo di lire 20.000. Potranno essere consentite eccezioni giustificate per il pagamento di stipendi e salari.

3) Ai presentatori di assegni emessi da aziende di credito il rimborso verrà eseguito con le stesse limitazioni di cui al punto b) del paragrafo precedente.

4) Le somme versate in contanti alle aziende di credito sia a risparmio che in conto corrente liberi, dopo l'11 corrente, gli assegni emessi dalle aziende di credito della provincia dopo tale data e i conti di tesoreria degli Enti pubblici non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra.

Chiarimenti sui prezzi del legname

Allo scopo di chiarire l'applicazione dei prezzi del legname fissati con la circolare P. 216 del 12 gennaio 1942 e P. 679 del 17 aprile u. s., il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, con provvedimento P. 780 del 18 agosto c. a. ha precisato quanto appresso:

1) Per il legname venduto dai luoghi di produzione da ditte produttrici o commerciali, valgono in ogni caso, i prezzi fissati da questo Ministero per le vendite franco stazione partenziale zone di produzione.

2) Le maggiorazioni previste per il grossista e per il dettagliante potranno essere applicate soltanto per il legname rivenduto da magazzino.

3) Per i legnami di importazione (compreso quello della provincia di Lubiana) l'utile dell'importatore è compreso nei prezzi fissati da questo Ministero con le circolari surrichiamate. Pertanto gli importatori dovranno applicare, secondo i casi, i prezzi di cui al punto 1 e al punto 2.

IL MERCATO

VINICOLO TRIVENETO

Ecco le principali notizie sui mercati vinicoli delle Tre Venezie:

PROVINCIA DI PADOVA. — La situazione vinicola della provincia può considerarsi come segue:

Le rimanenze dell'attuale campagna vanno lentamente esaurendosi, ma sono sufficienti sino alla copertura della nuova campagna. Per le poche rimanenze taluni produttori chiedono 115-120 lire al grado. Il commercio che per fornire i consumatori deve acquistare, acquista lo stretto necessario sperando che quanto prima un provvedimento governativo possa disciplinare i prezzi. La nuova campagna si presenta con danni per la siccità nella zona collinosa, mentre in pianura si preve-

de un raccolto superiore allo scorso anno del 30%.

PROVINCIA DI TREVISO. — A San Pietro di Felletto la campagna promette ancora bene malgrado una prolungata siccità. L'uva è bella e promette un buon raccolto. La vendemmia si effettuerà ai primi di ottobre e forse anche prima.

PROVINCIA DI VENEZIA. — Nella zona di S. Donà di Piave la prolungata siccità ostacola la regolare maturazione delle uve bianche e rosse gentili di raccolta imminente, mentre l'uva rabosa a maturazione tardiva è sperabile che possa maturare regolarmente. Il raccolto si prevede che non sarà abbondante anche perché la peronospora larvata e la grandine hanno arrecato qualche danno. In quanto ai prezzi delle uve, si prevede che saranno molto elevati. I pochi vini vecchi disponibili si vendono a L. 1200 l'hl. alla proprietà.

PROVINCIA DI VERONA. — Le uve si mantengono abbastanza belle nonostante la grande siccità. Nei dintorni di Colognola ai Colli una grandinata ha rovinato i vigneti.

Tipi e prezzi dei ricami a macchina

La Gazzetta Ufficiale n. 205 del 3 settembre pubblica che nel testo del provvedimento P. 648 emanato dal Ministero dell'Industria e del Commercio e del Lavoro relativo ai tipi e prezzi dei ricami a macchina, provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 1943, alla nota a), è stabilito che « i prezzi dei tipi 8, 8-a, 8-b, se si tratta di prodotti tinti in pezza, aumentano di L. 3 al mq. »

Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro ora precisa che l'aumento di L. 3 al mq. deve intendersi sul prezzo franco fabbrica, per cui il prezzo al consumatore, in tal caso, dovrà essere maggiorato in totale di L. 4,50.

I prezzi delle calzature di misura inferiore al n. 16

A seguito della circolare P. 464 del 25 agosto 1942, il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, con provvedimento P. 776 del 12 agosto 1943, ha stabilito che le calzature per bambini tipi D., di misura inferiore al n. 16, non potranno in alcun caso essere vendute a prezzo superiore a L. 13 al paio nelle vendite dal produttore e a L. 18 al paio, nelle vendite al consumatore.

Tale disposizione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre

AVVISO ALLE DITTE

Si rendono avvertite le Ditte che per motivi di carattere contingente l'invio di circolari da parte dell'Unione avverrà solo per casi urgenti e per motivi di inderogabile necessità.

Tutte le comunicazioni che interessano le categorie vengono pubblicate sul « Commercio Friulano », per cui si invitano gli interessati a seguire con particolare attenzione tutti i comunicati in esso pubblicati.

Erika DITTA **ELIOS** ORTOLANI = UDINE = Piazza Duomo N. 5 Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchine

Rubrica Legale - Tributaria e Sindacale ed Imposte di Consumo

Ai contribuenti delle imposte dirette e degli altri tributi erariali

L'intendenza di Finanza richiama l'attenzione dei contribuenti sul fatto che le contingenze eccezionali che attualmente attraversa il nostro Paese non li esonerano affatto dall'obbligo di provvedere puntualmente al pagamento delle imposte dirette e di tutti gli altri tributi erariali. A questo proposito sono state impartite precise disposizioni agli Esattori delle imposte perché procedano sollecitamente, in via coattiva, a carico dei contribuenti morosi, i quali in tal modo si troveranno aggravati non solo dall'indennità di mora ma anche delle spese per gli atti esecutivi.

La tassa di bollo, le lettere di accreditamento e addebitamento e il rapporto di conto corrente

E' stato segnalato che in seguito all'entrata in vigore del vigente Codice civile, che ha abolito l'obbligo della tenuta del libro copialettere, è venuto a mancare il più semplice mezzo fra le parti del rapporto di conto corrente, anteriormente alla emissione delle note e fatture di accreditamento o di addebitamento di somme di cui all'art. 2 dell'allegato D al R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

Imposta di consumo sulla pasticceria e dolciumi sulle profumerie saponi fini e bevande alcoliche Revisione dei canoni d'abbonamento

Com'è noto vari provvedimenti del Ministero per le Corporazioni e di quello per l'Agricoltura e per le Foreste (decreti 3 e 6 dicembre 1942 e 3 febbraio 1943) è stata vietata la fabbricazione e la vendita delle profumerie alcoliche, della pasticceria e dei prodotti dolciari in genere (fatta eccezione delle caramelle nude, tipo corrente, dei confetti di puro zucchero alla mandorla, del cioccolato autarchico e delle miscele alimentari in polvere) nonché la vendita dei liquori e superalcolici per i quali generali — meno per i liquori e superalcolici come appresso si dirà — l'imposta di consumo si applica e si riscuote esclusivamente in abbonamento a carattere generale.

Poiché le relative disposizioni limitative sono intervenute posteriormente al 20 ottobre 1942, i canoni di abbonamento già stabiliti per il 1942, giusta l'articolo 174 del Regolamento 30 aprile 1936 n. 1138 sono stati confermati per il corrente anno 1943 ovvero normalmente a suo tempo revisionati per lo stesso anno 1943.

Gli organi sindacali competenti hanno fatto presente che, di fronte a tale situazione di fatto il carico tributario in atto non trova più equilibrio e comunque non può rispondere ai presunti consumi presi a base per la determinazione dei canoni anzi accennati. Hanno pertanto chiesto che, in analogia a quanto è stato disposto con l'art. 1 della legge 11 luglio 1941, n. 685, sia data facoltà ai contribuenti interessati di chiedere la revisione dei detti canoni anche prima del 20 ottobre 1943, fissato come termine utile dal citato art. 174 di Regolamento.

Il Ministero delle Finanze, riconosciuta fondata richiesta in parola e tenuto presente che la questione non esorbita ma s'inquadra nella ora citata di-

ed è stato chiesto che siano emanate disposizioni analoghe a quelle dettate in materia di imposta generale sull'entrata con l'art. 14 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, istitutivo dell'addizionale straordinaria di guerra all'imposta generale sull'entrata.

Il Ministero delle Finanze, esaminata la questione, ammette, per la identità della « ratio legis » che la prova circa la sussistenza del rapporto di conto corrente possa essere fatta risultare dalla relativa corrispondenza commerciale registrata presso l'Ufficio del Registro nella cui circoscrizione hanno sede le ditte industriali e commerciali interessate, ferme restando le altre norme e condizioni di cui al citato art. 2 dell'allegato D al decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749.

In relazione a quanto sopra sopra, gli Uffici del Registro, provvederanno ad annotare gratuitamente sul registro Mod. VI la corrispondenza costitutiva del rapporto di conto corrente che verrà presentata dalle ditte interessate, restituendola poi alle medesime munite degli estremi della registrazione.

La presentazione agli Uffici del Registro della corrispondenza commerciale di cui sopra — informa l'Agenzia Economica e Commerciale — non costituisce caso d'uso e l'annotazione di essa sul registro Mod. VI non costituisce registrazione in senso proprio della corrispondenza stessa.

sposizione di legge, dispone che la revisione dei canoni di abbonamento a carattere generale già in corso per la pasticceria e dolciumi in genere nonché per le profumerie alcoliche, possa essere richiesta e consentita anche prima della detta data del 20 ottobre 1943 nell'intesa che il nuovo canone che sarà stabilito o di accordo ovvero in seguito alla procedura di cui all'art. 172 del Regolamento dovrà aver effetto dal 1. luglio 1943.

Al riguardo, non occorrendo altre particolari istruzioni, si richiamano quelle già impartite con la circolare ministeriale 31 luglio 1941 n. 10080, che — in quanto applicabili — si confermano.

Per quanto poi si riferisce ai liquori ed ai superalcolici la cui vendita — come si è innanzi detto — è vietata, nulla è ovviamente da statuire, essendo sufficienti le disposizioni regolamentari in vigore.

Premesso infatti che nel caso in cui l'imposta di consumo si riscuoteva a tenore di tariffa non potrebbe pretendersi il rimborso dell'imposta stessa pagata, all'atto dell'introduzione, sulle quantità rimaste invendute negli esercizi alla data del divieto di vendita perché la introduzione negli esercizi equivale a consumo, per l'avvenuta cessazione della vendita deve ritenersi cessato anche l'abbonamento (tanto se obbligatorio a carattere particolare, quanto se facoltativo) rispetto alle dette bevande giusta gli articoli 162 e 177 del Regolamento sopra indicato.

In tal caso poiché le rimanenze dei detti prodotti non possono comunque essere vendute, cedute o consumate se non a seguito di apposita autorizzazione del competente Ministero non rendendosi in lo-

ro confronto applicabili le disposizioni dell'art. 168 del Regolamento medesimo, nel senso che gli Uffici non potranno esigere l'imposta sulle relative quantità.

Gli Uffici stessi dovranno però procedere all'accertamento — ove non abbiano già fatto — nei modi consueti delle rimanenze dei prodotti in parola, nell'intesa che sugli stessi gra-

Imposta di ricchezza mobile

Contributi di malattia

Com'è noto, a seguito della determinazione del Ministero delle Finanze, l'imposta di R. M. cat. C-2 e il contributo straordinario del 2% per le famiglie dei richiamati debbono essere applicati anche sulle quote di contributo dovute dai datori di lavoro per l'assistenza di malattia, quote che sono ammesse in detrazione del reddito aziendale di categoria B.

Con successiva determinazione il Ministero delle Finanze ha consentito a concedere una sanatoria per il passato ed ha stabilito che la tassazione sulla base dei nuovi criteri dovrà effettuarsi con decorrenza dal 1. gennaio 1943.

A seguito di varie incertezze determinatesi in molte provincie, si ritiene opportuno fare alcuni esempi sul come praticamente dovrà trovare applicazione la determinazione del Ministero delle Finanze:

Impiegati con retribuzione di Lire 1000 mensili lordi:

Le detrazioni su questa retribuzione consentite dalle leggi agli effetti delle ritenute fiscali sono:

a) contributi per assicurazioni sociali a carico dell'impiegato (per la 6 classe di retribuzioni) L. 48,20

b) contributi sindacali (1,0851%) a carico dell'impiegato > 10,85

Totale somma da detrarre L. 59,05

Togliendo dalle L. 1000 la suddetta somma di L. 59,05 restano Lire 940,95. Ora a questa somma vanno aggiunte L. 25 che rappresentano il contributo a carico del datore di lavoro per l'assistenza di malattia (il 2%, cioè L. 20, per l'assistenza di malattia del lavoratore; lo 0,50%, cioè L. 5, per l'assistenza di malattia dei familiari del lavoratore); si hanno così L. 965,95: è su queste che va applicata la R. M. di cat. C-2 (8,16%) che rappresenta Lire 78,85.

Considerato che a carico dell'impiegato vi è pure l'1,50% di contributo di malattia da calcolare sulla retribuzione lorda (1% assistenza malattia lavoratore; 0,50% assistenza malattia familiari lavoratore) dalla retribuzione lorda dell'impiegato vanno tolte le seguenti somme:

Contributi assicuraz. sociali L. 48,20

Contributi sindacali > 10,85

R. M. > 78,85

Contributi malattia > 15,—

Totale L. 152,90

Resta così una retribuzione netta di L. 847,10 che va corrisposta all'impiegato, sempre che, naturalmente, a carico di questi non vi siano altre ritenute per multe, anticipazioni, ecc.

Operai con retribuzione mensile di L. 800 lorde (superiore alle L. 720 mensili e quindi soggetta all'imposta di R. M. cat. C-2 che è dell'8,16%, ma sulla metà dell'imponibile, cioè, praticamente, del 4,08 sul totale):

Detrazioni ammesse ai fini fiscali:

a) contributi assicurazioni sociali a carico del lavoratore (per la 10 classe di retribuzioni) L. 39,45

b) contributi sindacali (1,0851%) a carico del lavoratore > 8,70

Totale L. 48,15

che vanno sottratte dalle L. 800. Restano così L. 751,85. A queste vanno aggiunte L. 16 che sono il contributo del datore di lavoro per l'assistenza di malattia (1,50%, e cioè L. 12, per l'assistenza malattia del lavoratore; 0,50%, e cioè L. 4, per l'assistenza di malattia dei familiari del lavoratore); si hanno così L. 767,85: su queste va calcolata la R. M. del 4,08% che è L. 31,35.

Tenuta presente la parte di contributo a carico del lavoratore per l'assistenza di malattia propria e dei familiari (2% complessivamente) dalla retribuzione lorda vanno tolte le seguenti somme:

Contributi assicuraz. sociali L. 39,45

viterà poi l'imposta a norma di legge quanto i medesimi potranno comunque essere eventualmente venduti ceduti o con sumati. Per uniformità di criteri dovrà provvedersi al rimborso agli aventi diritto — anche d'ufficio ai sensi del 2 comma dell'art. 189 del Regolamento — delle somme che fossero già state riscosse sulle predette rimanenze.

Contributi sindacali > 8,70

R. M. > 31,35

Contributi malattia > 16,—

Totale L. 95,50

Resta così una retribuzione netta di L. 704,50 da corrispondersi all'operaio, sempre che, naturalmente, a carico di questi non vi siano altre ritenute per multe, anticipazioni, ecc.

Operai con retribuzione mensile di L. 550 lorde (inferiore alle L. 720, quindi non soggetta alla R. M., bensì al contributo straordinario del 2% per le famiglie dei richiamati):

Detrazioni sulla retribuzione consentite ai fini dell'applicazione del contributo straordinario del 2%:

a) contributi assicurazioni sociali a carico del lavoratore (per la 8 classe di retribuzioni) L. 30,55

b) contributi sindacali (1,0851% a carico del lavoratore) L. 5,95

Totale L. 36,50

che vanno sottratte dalle L. 550. Restano così L. 515,50. A queste vanno aggiunte L. 11 che sono il contributo del datore di lavoro per l'assistenza di malattia (1,50%; e cioè L. 8,25, per l'assistenza malattia del lavoratore; 0,50%, e cioè L. 2,75, per l'assistenza di malattia dei familiari del lavoratore); si hanno così L. 524,50; su queste va calcolato il contributo straordinario del 2% che è L. 10,50.

Tenuta presente la parte di contributo a carico del lavoratore per l'assistenza di malattia propria e dei familiari (2% complessivamente) dalla retribuzione lorda vanno tolte le seguenti somme:

Contributi assicuraz. sociali L. 30,55

Contributi sindacali > 5,95

Contributo straordinario 2% 10,50

Contributi malattia > 11,—

Totale L. 58,—

Resta così una retribuzione netta di L. 492 da corrispondersi all'operaio, sempre che, naturalmente, a carico di questi non vi siano altre ritenute per multe, anticipazioni, ecc.

Le aliquote della sovrimposta di negoziazione dei titoli

Con decreto del Ministero delle Finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Regno, a decorrere dal 6 settembre corrente, le aliquote della sovrimposta sulla negoziazione dei titoli azionari, siano o meno quotati in borsa, fatta eccezione per i titoli, non quotati in borsa delle società immobiliari, dovute a norma dell'art. 1 lettera A del R. Decreto Legge 19 agosto 1943 n. 738, sono stabilite nella misura seguente:

del 3% del valore o prezzo di cessione fino alla concorrenza del valore nominale; del 25% del valore o prezzo di cessione eccedente il nominale.

Nella misura del 25% è dovuta la sovrimposta per la negoziazione dei diritti di opzione e delle cartelle di godimento.

A decorrere dal medesimo giorno, l'aliquota della sovrimposta di negoziazione, di cui agli articoli 8 e 9 del predetto R. D. L., è stabilita nella misura del 12%.

Dott.ssa G. FILECCIA
Medicina Generale
Specialista Malattie Bambini
Viale Venezia, 73 - telef. 19.99
riceve dalle 16 alle 17

IMPOSTA DI REGISTRO

Nuovi provvedimenti

Rendiamo noto alle ditte commerciali interessate che con R. d. l. 19 agosto 1943, n. 737, sono stati emanati nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro.

Il nuovo decreto porta alcune modificazioni ed aggiunte alle disposizioni già contenute nel R. d. l. del 12 aprile 1943, n. 234 — quale rimane, pertanto, abrogato a decorrere dalla entrata in vigore del citato decreto 19 agosto 1943, cioè a decorrere dal giorno 6 settembre u. s.

In particolare richiamiamo l'attenzione del contenuto dell'articolo 2 e seguenti del detto decreto, riguardanti l'imposta di registro sugli atti e contratti diversi nonché la registrazione dei contratti verbali di locazione.

In base a queste ultime disposizioni viene confermata quella secondo la quale tutte le imposte di registro proporzionali e graduali, da qualsiasi legge previste, sono raddoppiate.

Sono così raddoppiate, ad esempio, le aliquote già vigenti per l'applicazione dell'imposta di registro sui contratti di appalto, sugli atti di compravendita di merci fra commercianti, sulle aperture di credito, sulle locazioni di beni immobili, sulle cessioni di aziende, sulle trasformazioni di società, sugli atti di scioglimento di società, ecc.

Inoltre l'imposta fissa minima di registrazione degli atti da qualsiasi legge prevista, viene elevata a L. 40.

Viene infine ripristinato l'uso facoltativo delle marche prescritte dal R. d. l. 7 agosto 1936, n. 1657, nei limiti e giusta le modalità ivi contenute per i contratti verbali di locazione di fabbricati.

Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati in Provincia di Udine nei mesi di luglio e agosto 1943.

LUGLIO 1943
Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

Bonati Giordano - Udine (due effetti)

Chiarina - Meretto di Tomba

Cisilino Remo - Meretto di Tomba

Codutti Giovanni, Guido, Severino - Brazzacco di Moruzzo

Codutti Giovanni e Severino - Brazzacco di Moruzzo (due effetti)

Contardo Rodolfo - Sedegliano

De Filippo Mario - S. Daniele

Della Savia Anna e Stroppo Dora - Udine

Franceschini Eleonora - Palmanova

Gastaldo Otello - Udine

Lazzarini Rizzi Ermellina - Udine

Macor Giuseppe - Brazzacco Moruzzo (due effetti)

IL "CINEMA SAVOIA"

(GESTIONE COMMISSARIALE)

il più simpatico ritrovo udinese, inizierà la stagione cinematografica 1943 - 44 con i due capolavori della produzione italiana

Canal Grande **Calafuria**

In questa settimana **Il Campione** con Enzo Fiermonte

Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la **Cassa di Risparmio di Udine**. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla **CASSA DI RISPARMIO DI UDINE** nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità.

I fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della **CASSA DI RISPARMIO DI UDINE** in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

Molinari Virgilio - Udine

Mimis Agostino - Udine

Ottogalli Lucia - Udine

Perini Adelio - Udine

Piovesi Bruno - Udine

Savio Maria - Udine

Sorgato Adele - Cividale

Stroppo Dora - Udine

Tagliavia Giovanni - Udine

Vicario Rosina - Udine

Vidoni Luigia - Udine (due effetti)

Zanor Francesco - Moruzzo

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone

Della Vedova Maria

Dagli Elenchi del Tribunale di Tolmezzo

Krisman Giuseppe

Taboga e Braida - Artegna

Ursella Angelo

Zorzi Ella.

AGOSTO 1943
Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

Angeli Antonio - Cividale

Bagnoni Silvio - S. Giorgio di N.

Bonati Giordano - Udine

Bonati Lucia - Udine

Ciuttini Gemma - Cividale

Cuttini Elia in Masia - Udine

Ermacora Antonio - S. Daniele

Ermacora Giuseppe - Cividale

Franchin Eleonora - Palmanova

Gori Rosa - Udine

Lagaria Domenico - Udine

Marangoni Armida - Udine

Mentasti Giovanni - Udine

Midena Giovanni - San Daniele

Moroso Basilio - San Daniele

Pagnutti Giacomo e Giuseppe - S. Daniele

Peresutti Ermenegildo - Bagnaria

Perini Adelio - Udine (due effetti)

Piovesi Bruno - Udine

Sartor Giovanni - Udine

Vicario Rosina - Udine

Zanier Danilo - Udine

Fonderie F.lli Zanier - Udine (due effetti).

Dagli Elenchi del Tribunale di Tolmezzo

Adotti Pietro - Artegna

Da Rio Leonardo - Artegna

Ditta I. P. Del Negro - Tolmezzo.

olivetti

Macchine per scrivere

Contabili e da Calcolo

Schedari Synthesis Olivetti

Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia

Ditta Enrico Tudelli

UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-29
Via Cavour, 2 - Telef. 6-60

GORIZIA Corso Vittorio Emanuele III, 20
Telef. 7-07

Raccolta e distribuzione delle uova fresche

Abrogazione parziale del vincolo

Per accordi tra i Ministeri interessati, è stata presa in nuovo esame l'attuale disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione delle uova fresche di pollame, prodotte nel Regno, che era stata stabilita col decreto 7 febbraio 1943.

Tale disciplina ha presentato, sin dall'inizio dell'applicazione, serie difficoltà di attuazione che neppure i provvedimenti emanati dai prefetti per stabilire l'obbligo del conferimento di una aliquota della produzione sono valsi a superare. Infatti è risultato deficiente il quantitativo di uova poste in conserva per sopperire alle necessità di consumo dei mesi invernali ed è risultata quanto mai scarsa e irregolare la distribuzione alla popolazione civile. Perdurando tuttavia tale situazione, aggravata anzi per

effetto della scarsa deposizione stagionale, con decreto in corso vengono abrogate le disposizioni di cui al citato decreto 7 febbraio 1943, per la parte che riguarda le uova fresche di produzione nazionale.

Il vincolo e la conseguente disciplina di distribuzione restano quindi limitati soltanto alle uova importate dall'estero ed a quelle giacenti nella conserva o che vi saranno successivamente immesse.

In correlazione con le disposizioni, già in atto, per la sospensione della disciplina di raccolta e distribuzione del pollame e dei conigli di produzione nazionale, con altro provvedimento in corso viene abrogato il decreto 20 settembre 1942 per la parte relativa al vincolo ed al conferimento della selvaggina delle riserve di caccia, lasciando in vigore soltanto le disposizioni concernenti la disciplina della cacciagione importata dall'estero.

Libero prezzo per le uova?

Ci viene fatto rilevare come il comunicato relativo allo « sblocco » delle uova non faccia alcun cenno al prezzo, di modo che sorge la questione, importantissima, di sapere se con la libertà di commercio è anche la libertà di prezzo, ovvero se la libertà è soltanto limitata all'approvvigionamento e alla distribuzione, fermo restando il prezzo di imperio.

Nel primo caso, cioè in quello di libertà completa, la questione sarebbe risolta nell'unico modo possibile per dare al mercato il giusto tono e stroncare completamente la « borsa nera ». Nel secondo caso invece, la questione presenta aspetti di particolare gravità poiché non solo non si raggiungerebbero gli effetti desiderati, ma si verrebbe ad incrementare l'attività dei venditori clandestini.

Occorre inoltre tener ben presenti altri fattori che sarebbero favorevoli al produttore ed al consumatore se con la libertà di commercio fosse anche la libertà di prezzo.

E' certo che in un primo momento ci sarebbe qualche forte sfasatura nei prezzi, fino a quando cioè il mercato, anche per ragioni stagionali, non avesse raggiunto una certa stabilità. Tale stabilità di prezzi sarà, quasi certamente, ad un livello sensibilmente superiore a quello stabilito dalle disposizioni vincolative, ma sarà anche di molto inferiore ai prezzi di borsa nera. I produttori infatti, in periodo di disciplina, cedevano le uova ai clandestini a prezzi leggermente superiori a quelli di imperio, mentre gli stessi acquirenti abusivi, poi, le esitavano a prezzi esorbitanti.

Col libero prezzo il produttore verrebbe indotto ad incrementare l'allevamento delle galline ovaiole, con indiscutibile beneficio per la Nazione intera, ed il commerciante rivenderebbe la merce, anche per effetto della concorrenza, non al prezzo stragorante praticato dalla borsa nera, ma a quel giusto prezzo risultante dal costo più il normale utile di gestione. Ciò naturalmente, dovrebbe essere sottoposto al controllo delle competenti autorità.

Il consumatore, da parte sua, avrebbe subito altri benefici e cioè: troverebbe le uova a prezzo equo e avrebbe una certa sicurezza di approvvigionamento, poiché non avrebbe più alcuna necessità di acquistare in blocco 30 o 50 uova dal corriere, ma, comprenderebbe giornalmente, dal suo normale fornitore, quel quantitativo che gli occorresse per gli immediati bisogni familiari.

E' da tener conto anche che tutti o quasi, i produttori hanno posto delle uova in conserva, evidentemente destinate al commercio clandestino, cioè alla speculazione, la quale decadrebbe automaticamente col libero gioco dei prezzi e ne deriverebbe quindi una inaspettata maggiore disponibilità di merce, anche per il periodo invernale.

Quanto sopra ci viene esposto da una ditta nostra abbonata. I concetti presentati, senza dubbio interessanti, possono costituire materia di studio da parte delle competenti autorità. Ma chi potrebbe garantire che il « libero prezzo » non condurrebbe ad alterazioni senza rimedio?

Si è visto quel che è accaduto per il vino: lo si è sbloccato sotto tutti i punti di vista ed il risultato è quello che si è già rilevato, e cioè che alla produzione i prezzi hanno raggiunto cifre altissime, salvo ulteriori aumenti, senza, ormai, alcuna possibilità di remora.

Per le uova il fenomeno, certo, si ripeterebbe. Occorrerebbe pertanto che, qualora si deliberasse di lasciare libero il prezzo, si studiasse il modo di ovviare agli inconvenienti, non poco gravi, che lo stesso provvedimento ha determinato nei riguardi del vino.

In caso contrario, a nostro avviso, sarebbe preferibile che per le uova, come per altri generi alimentari di prima necessità continuasse a vigere il prezzo d'imperio.

Informazioni per voi lettori

Contraddittoria nulla
Soltanto le motivazioni antieconomiche ed incompatibili tra di loro che eludendosi a vicenda, danno luogo ad assenza di motivazione, rendono nulla la sentenza.

Transazione
La transazione non può riguardare se non l'oggetto dedotto in contratto. L'indagine dei contraenti, se condotta dal giudice di merito conformemente alle regole del diritto, si sottrae al giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.

Libri di commercio
Non commette violazione alla legge il giudice che, valendosi

SCADENZE

10 OTTOBRE. — Scadenza della quinta rata delle imposte dirette e relative sovrimposte nonché dei tributi locali. Il relativo pagamento può essere effettuato entro il giorno 18.

Termine entro il quale il contribuente che è stato iscritto nei ruoli suppletivi per un reddito di R. M. cat. B non inferiore a L. 15.000 deve presentare domanda all'Ufficio postale per la apertura di un conto postale con il deposito vincolato di L. 500 se l'imponibile non supera le lire 25.000, altrimenti L. 1000.

Termine per la presentazione all'Ufficio Distrettuale delle Imposte dirette delle denunce di sgravio per inesistenza od intasabilità dei redditi di R. M. iscritti nei ruoli suppletivi di seconda serie.

15 OTTOBRE. — Termine per il versamento della quarta rata trimestrale anticipata dei contributi dovuti alla Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio.

Termine per il pagamento della quarta rata trimestrale anticipata del canone di abbonamento al telefono.

Termine per la presentazione, da parte degli esercenti alberghi, pensioni e locande, in duplice copia, della denuncia dei prezzi, a valere dal 1. gennaio successivo, al Ministero della Cultura Popolare, Direzione Generale per il Turismo

= SENTENZE =

Il Pretore di Codroipo

con decreto penale del 17 giugno 1943 XXI, ha condannato Valopio Antonio di Pietro da Gradisca di Sedegliano alla pena di lire 200 di multa e 100 di ammenda per aver posto in vendita come genuino del latte annacquato del 5%, ed ha ordinato la pubblicazione della condanna su *Il Commercio Friulano*.

Per estratto conforme.

IL CANCELLIERE
F.to dott. CALEGARI

Il Pretore di Codroipo

con decreto penale 18 giugno 1943 XXI, ha condannato Grillo Venier Angelina fu Pietro da Gradisca di Sedegliano alla pena di lire 250 di multa e 150 di ammenda per aver posto in vendita come genuino del latte annacquato del 14%, ed ha ordinato la pubblicazione della condanna su *Il Commercio Friulano*.

Per estratto conforme.

IL CANCELLIERE
F.to dott. CALEGARI

STATO CIVILE DI UDINE	
Mese di Settembre.	
Nati	147
Morti	123
Matrimoni	33

LA TINTORIA - LAVANDERIA PULITURA A SECCO
G. COMINO
Riva Bartolini 7 - UDINE - Tel. 14-19
rinnova cappelli borghesi, alpini e da sacerdote, abiti sbiaditi e macchiati
Concerla e tintoria di pellicce
Tintura glacie di cuoio, borsette ecc.

Observatorio

BUROCRAZIA

Giornalmente ci pervengono numerose lettere di commercianti, artigiani ed industriali che lamentano il troppo pesante funzionamento degli uffici pubblici. In generale si deplora che in tali uffici si noti una soverchia lentezza, e soprattutto coloro che ci scrivono rilevano che, in genere, il pubblico che deve sbrigare qualche « pratica » con le amministrazioni pubbliche deve constatare l'esistenza di interferenze di competenza che sono disorientatrici ed ingenerano confusione e grave perdita di tempo. L'elefantiasi burocratica appare troppo gravosa non soltanto per il bilancio, ma anche, e più, per gli interessi collettivi ed individuali.

I tempi che corrono non permettono che questi organismi inceppino il normale svolgersi delle attività individuali. Bisognerebbe imprimere a questa macchina poderosa e tardigrada un ritmo più consono alle circostanze attuali. Sveltire, bisogna. Non è ammissibile che un cittadino per ottenere un documento, un « visto », un bollo, una firma, debba perdere ore ed ore passando attraverso parecchi uffici che pare giuochino a rimbaizzello l'uno con l'altro per scaricarsi di un po' di lavoro e di un briciolo di responsabilità.

Occorre sfrondare l'Amministrazione pubblica. Sbarazzarsi degli inetti, degli svogliati, e dei disonesti che vorrebbero rimettere in onore il deprecato sistema delle mance, delle gratificazioni, mediante un dissimulato ostruzionismo. E questo non è tollerabile. E' necessario ed urgente restituire alla burocrazia la serietà e la correttezza che già costituiscono un vanto dei pubblici impiegati, tanto più meritorio in quanto ognuno sa come lo Stato e gli Enti pubblici siano sempre stati avari con questi loro dipendenti.

Specialmente in questo grave momento è da augurarsi che il pubblico impiegato dimostri una solidarietà cordiale, vorremo dire affettuosa, nei confronti di quanti ricorrono ad essi.

Fra le affannose esigenze del momento, le penose ricerche di quanto occorre alla vita domestica e gli orari di lavoro, la gente dispone di poco tempo. Se anche queste poche ore debbono andar sciupate per far la spola da un ufficio all'altro o per fare delle lunghe anticamere, nasce nel pubblico un naturale risentimento che, sommandosi a molte altre cause di malcontento e d'irritazione, origina uno stato d'animo che davvero si dovrebbe evitare.

In merito agli articoli tipo di alluminio

In merito a quanto abbiamo scritto nel numero precedente sugli articoli casalinghi tipo di alluminio, il nostro abbonato « B. E. » ci precisa quanto segue:

Egregio Direttore, sono giustissime le osservazioni fatte nel n. 11 del vostro giornale e riguardanti il problema dei margini riservati al commercio per la distribuzione degli articoli casalinghi di alluminio tipo unificato.

A parte poi questa questione dovuta trattare, gli interessi dei dettaglianti è edificante quanto sta persistentemente succedendo in materia di rifornimento per questi articoli.

Lo scorso anno, tanto per seguirne un sistema imperante, si è costituito anche un Consorzio fra i produttori di articoli di alluminio, e la Federazione Nazionale Vetro e Ceramica invia le assegnazioni ai commercianti, in base a delle controllate quote di lavoro, con l'avvertenza di provvedere all'invio degli ordini al Consorzio.

Naturalmente i commercianti si affrettano a trasmettere subito la distinta, ma i signori del Consorzio attendono dei mesi a dare la conferma degli ordini e non rispondono neppure alle sollecitazioni che vengono loro fatte.

Intanto la popolazione del Friuli che ha così patriotticamente contribuito alla consegna del rame, lamenta la mancanza di oggetti di cucina di primissima necessità e io mi domando se valeva proprio la pena di costituire un Consorzio, la cui gestione, fra le tante, chissà quanto costerà e forse quante persone inoccupanti occuperà, per funzionare poi in simile maniera!

Cordiali saluti.
b. e.

BANCA DEL FRIULI
Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 11.725.000.—

FILIALI:
ARTEGNA - AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVADO - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LAVISANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TARCENTO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS TRAVESIO - VENZONE

ESATTORIE CONSORZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI
quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott. SILVANO MENGHETTI
Doc. della R. Università di Firenze
già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania
Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.
Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente. UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

MALATTIE NERVOSE
Dr. L. MEZZINO
già assist. Clinica neuropatologica R. Università di Napoli
Medico Ospedale Psichiatrico
UDINE - Via Volturmo, 33
Riceve ore 13-15

Dr. G. FALESCHINI
MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA
MALATTIE VENEREE e PELLE
Riceve: ore 10-12.30 15-16.30 18-20
UDINE: Vicolo Brovedan 6
Telefono 13-66
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

Prof. S. STEFANINI
Docente Clinica Pediatrica R. Università di Bologna
Primario Ospedale Civile
Specialista Malattie dei BAMBINI
Via Roma 16 - Tel. 15-63
Riceve 11-13 15-17

CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI
del Dott. T. BALDASSARRE
SPECIALISTA
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360
Aut. Prof. 8775 Udine 8-6-928

MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA
Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI
Doc. della R. Università di Padova
Primario dell'Ospedale Civile
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22
Riceve: 11-12.30 e 15-17

BANCA CATTOLICA DEL VENETO
SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA
Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita de propri assegni circolari
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni